

Circolare 2/E del 2016 Istruzioni Operative ed Approfondimenti

Parti tratte dalla presentazione dell'8 aprile 2016

Ing. Tarantino e Geom. Alaimo


Direzione Regionale del Piemonte Ufficio Attività Immobiliari

Integrazioni e commenti

Ing. CATALANO G.B. – Ing. TRABUCCO A. - Geom. MARENGO B. – Ing. LOVERA I.

Cherasco - 13 Maggio 2016

Direzione Provinciale di Cuneo Ufficio Provinciale - Territorio





Le istruzioni operative

Approvate il primo febbraio 2016, affiancano la circolare 2/E e specificano le modifiche apportate nella versione 4.00.3 del Docfa

Alcune modifiche, e precisamente quelle relative ai quadri 2NB parte I e Parte II e sulle destinazioni d'uso delle categorie D ed E, sono già state analizzate nella precedente parte di illustrazione a cui si rimanda





Rivisitazioni della prassi operativa

Le indicazioni di seguito esposte fanno in genere riferimento alle nuove costruzioni (NC) da intendersi quali u.i.u su lotto di terreno inedificato

Non si applicano pertanto alle:

- Variazioni
- Casi di soppressione di u.i.u e ricostituzione di nuovo subalterno
- U.i.u afferenti





Rivisitazioni della prassi operativa

Circolare 2E/2016
Attribuzione dei Beni
Comuni Non Censibili
(BCNC)

In una particella ove è presente una sola unità immobiliare residenziale unitamente a cantine e autorimesse, l'eventuale area di corte va individuata come area esclusiva dell'abitazione e, conseguentemente, considerata ai fini del classamento e della determinazione della superficie catastale della suddetta unità abitativa.

Nel caso sopra prospettato, pertanto, è da ritenersi impropria l'iscrizione di tale area di corte nell'ambito dei BCNC.

Concetto per altro ripreso dalla circolare 134/1941 massima 100

"Un giardino, orto, ecc. annesso ad un fabbricato si accerta all'urbano per la parte di esso che ha funzioni di integrazione dell'uso di una o più unità immobiliari, delle quali concorre a costituire il reddito.

La parte riconosciuta come urbana sarà accertata come dipendenza di uso, esclusivo della unità immobiliare alla quale è annessa, anche se serve di passaggio per l'accesso ad altre unità immobiliari".

Si precisa che non sussiste, l'obbligo, nel caso di dichiarazioni di variazione ovvero di "unità afferenti edificate su area di corte", di ricondurre ad area esclusiva dell'unica unità abitativa, l'area di corte già censita come BCNC.

Tutelare i diritti costituiti





Rivisitazioni della prassi operativa

In riferimento alla Circolare 2E/2016 Individuazione delle autorimesse e delle cantine e solai Nelle dichiarazioni di nuova costruzione le **cantine**, i **depositi** (anche se ubicati nei sottotetti) presenti in complessi ospitanti una o più unità immobiliari residenziali, **quando hanno accesso autonomo** da strada o da corte esclusiva o da parti comuni, costituiscono **unità immobiliari a se stanti** da censire in categoria C/2 - Magazzini e locali di deposito.

La finalità è quella di non procedere più all'accatastamento di tali beni come maggiore consistenza delle u.i.u residenziali, in quanto sono non direttamente comunicanti ed autonomamente fruibili.

Se le porzioni immobiliari destinate a deposito e cantina sono direttamente comunicanti con le abitazioni, costituendo di fatto pertinenze delle stesse, rientrano di norma nella maggiore consistenza delle unità immobiliari cui risultano correlate, in quanto prive di autonomia funzionale e reddituale.

La previsione relativa a cantine, depositi appena descritta si applica esclusivamente alle nuove costruzioni e volutamente non è stata estesa alle dichiarazioni di variazione per evitare di creare una sorta di obbligo alla divisione di u.i.u. originariamente unita a tali tipologie immobiliari





Rivisitazioni della prassi operativa

Circolare 2E/2016
Individuazione delle autorimesse e delle cantine

Va ovviamente sottolineato che l'opposta situazione ossia il caso di «<u>fusione</u>» di abitazioni con cantine, depositi originariamente censite in modo autonomo, nel caso in cui abbiano accesso autonomo come in precedenza precisato, costituisce prassi non ammissibile in quanto in contrasto con le finalità fiscali perseguite dalla circolare 2E/2016 (trattamento fiscale delle abitazioni principali)

Le **autorimesse**, vanno in ogni caso separate dalle abitazioni secondo le indicazioni della Istruzione II del 1942.

«Costituiscono ... <u>in oqni caso</u> distinte unità immobiliari: ... omissis ... le scuderie, le rimesse e le autorimesse con accesso diretto da strada, androne, cortile o giardino, anche se i detti locali sono stati usati da persona che ha l'abitazione o il negozio, il magazzino, lo studio, ecc. nel medesimo fabbricato, nella medesima villa, ecc.»

Prima del 2-1-1997 era uso al livello locale, in alcuni casi censirle come pertinenza dell'abitazione (casi rappresentanti tale consuetudine si ritrovano tuttora in banca dati). Qualora l'utenza debba intervenire con variazione interessante l'u.i.u di cui sopra è necessario creare u.i.u. distinte.





Rivisitazioni della prassi operativa

Circolare 2E/2016

Documenti di variazione per presentazione di planimetria mancante

Con la nuova procedura Docfa si rende disponibile anche la funzionalità che permette la compilazione di documenti di variazione per "Presentazione di planimetria mancante", con l'acquisizione dei relativi poligoni e la compilazione del modello D, per il quale è richiesto l'inserimento della sola categoria catastale.

La registrazione di tale tipologia di documento non comporta l'aggiornamento del classamento dell'unità immobiliare già agli atti del catasto.

Anche per questa tipologia di documento è attiva la funzione che consente di ricalcolare i poligoni relativi alle unità immobiliari presenti in documenti Docfa e di riportare nella banca dati planimetrica i nuovi dati metrici, associati al nuovo protocollo di registrazione.






Rivisitazioni della prassi operativa

Circolare 2E/2016

Documenti di variazione per presentazione di planimetria mancante Precisazioni



Presentazione di planimetria mancante

Causale da utilizzare quando occorre presentare una planimetria (solo in presenza di accertamento d'ufficio) al solo scopo di aggiornare il Data Base grafico delle immagini, senza alcuna variazione dei dati censuari. I mod. 1N, 2N e i dati di classamento non devono essere compilati, non vanno calcolate le superfici catastali ed è possibile il preallineamento di eventuali volture per l'aggiornamento della ditta. L'unità immobiliare mantiene il subalterno originale; La variazione è soggetta al pagamento del tributo catastale. (Nota Direz. Centr. Prot. 69885 del 3/10/2002)

Circ. 2/2010 par. 3/c

Una ulteriore peculiare fattispecie è riscontrabile nell'ipotesi in cui la planimetria, pur regolarmente presentata e depositata, non sia reperibile o leggibile per cause non imputabili alla parte.

Verificandosi tale ipotesi, se la parte è in possesso di una copia certificata della planimetria depositata, oppure della "seconda copia per ricevuta", rilasciata al momento della presentazione, corrispondente tuttora allo stato di fatto, può depositarla presso l'ufficio provinciale che, dopo le verifiche di coerenza tra i dati censuari e la rappresentazione planimetrica, acquisisce in banca dati copia di tale elaborato, inserendo una specifica annotazione. Variazione esente dal pagamento del tributo catastale.






Rivisitazioni della prassi operativa

Circolare 2E/2016

Dati degli intestatari
catastali e del dichiarante

La nuova procedura Docfa prevede la possibilità di inserire – anche in previsione di ulteriori sviluppi – gli indirizzi di posta elettronica certificata degli intestatari catastali delle unità immobiliari oggetto di aggiornamento e del dichiarante.







Le istruzioni operative

Approvate il primo febbraio 2016, affiancano la circolare 2/E specificano le modifiche apportate nella versione 4.00.3 del Docfa.

Alcune modifiche, e precisamente quelle relative ai quadri 2NB parte I e Parte II e sulle destinazioni d'uso delle categorie D ed E, sono già state analizzate nella precedente parte di illustrazione a cui si rimanda

Modifiche apportate ai quadri 2NB Parte I e Parte II



Quadro E

El Elementi generali strutturalmen



6		Elementi Estimali Utilizzati per la Destinazione della Rendita Catastale Proposta con Riferimento all' Epoca Censuaria 1988/89							
Γ	1. VALUTAZIONE SOMMARIA SULLA BASE DI ELEMENTI COMPARATIVI DI VALORE O DI COSTO								
Area Tipologia Destinazione Consistenza Valori $m^2 - m^2(5)$ \notin /m^2						Valori Complessivi €			


	Elementi Estimali Utilizzati per la Destinazione della Rendita Catastale Proposta con Riferimento all' Epoca Censuaria 1988/89										
VALUTAZIONE SOMMARIA SULLA BASE DI ELEMENTI COMPARATIVI DI VALORE O DI COSTO											
Rif. (3) Natura (4) Descrizione (5) Consistenza Valori Unitari W · m³ · m³ · €/m³ · €/m³ · €/m³ · 60						Valori Complessivi €					
IF	\exists										

- (3) Richiamare i riferimenti planimetrici.
- (4) Inserire "S" se trattasi di suolo, "C" se trattasi di costruzioni, "E" se trattasi di elementi
- (5) Descrivere sommariamente la destinazione d'uso dell'elemento stimato, le sue caratteristiche costruttive e l'unità di misura utilizzata per esprimerne la consistenza. Esempi: Tettola In ferro (m²); Piazzale asglatato (m²); Vasca in c.a. (m²); ecc.
- (6) I valori unitari devono riferirsi all'unità di misura utilizzata per esprimere la consistenza.

Elenco delle Destinazioni d'uso e regole di compatibilità con le categorie catastali dei gruppi «D» ed «E»

CATEGORIA CATASTALE	DESTINAZIONE D'USO (COMPATIBILE)					
	COD.	DESCRIZIONE				
	0901	Alberghi e strutture simili				
D/2 Alberghi e pensioni	0902	Residenze turistiche alberghiere, alloggi per vacanze e altre strutture per soggiorni				
	0904	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero				
D.10						

Modalità di compilazione del campo informativo relativo alla destinazione d'uso







Le istruzioni operative – dichiarazione - docfa

Le istruzioni operative

Dichiarazione ex art. 1, comma 22, L. 208/2015 Modalità compilazione Docfa




Nella Sezione "Unità Immobiliari" dovrà essere indicata una sola u.i.u. in variazione;



Nella Sezione "Unità derivate" dovrà essere indicata una sola u.i.u a dest. speciale e particolare;



Nella Sezione "Causale di Presentazione" non dovrà essere indicata nessuna delle causali presenti (causale generata automaticamente);



In visura



VARIAZIONE del 31/03/2016 n. 25456.1/2016 in atti dal 04/04/2016 (protocollo TO056543)
RIDETERMINAZIONE DELLA RENDITA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 22, L.N. 208/15





Le istruzioni operative – dichiarazione - controlli

Le istruzioni operative

Dichiarazione ex art. 1, comma 22, L. 208/2015 Controlli In fase di accettazione, gli atti di aggiornamento vengono sottoposti, da parte degli Uffici Provinciali - Territorio, oltre agli usuali controlli, alle ulteriori verifiche di coerenza, concernenti in particolare:

L'utilizzo della corretta versione docfa 4.00.3

Eventuali pratiche «svuota impianti» presentate fra l'1/1/2016 e l'1/2/2016 con il docfa 4.00.2 sono valide e non vanno ripresentate con la nuova versione [Da verifica d'ufficio a Cuneo non parrebbero esserci casi del genere].

La rappresentazione planimetrica della u.i.u. variata

Planimetria pressoché identica (la rappresentazione delle componenti impiantistiche non più oggetto di stima parrebbe ininfluente)

- La categoria catastale proposta
 un D/7 deve rimanere nel gruppo D, può diventare ad es D/1
- La rendita catastale proposta

In diminuzione

Il mancato rispetto dei sopra elencati criteri ed indicazioni (più dettagliatamente specificati nelle successive slides) comporta:

- la non registrabilità dell'atto di aggiornamento
- la restituzione dello stesso al professionista con l'indicazione delle relative motivazioni.




Le istruzioni operative – dichiarazione - controlli

Le istruzioni operative

Dichiarazione ex art. 1, comma 22, L. 208/2015 Controlli

La rappresentazione planimetrica della unità immobiliare variata

La variazione in argomento non è compatibile con modifiche di sagoma/consistenza/distribuzione degli spazi dell'unità immobiliare già censita, in relazione alle quali sussiste l'obbligo della dichiarazione di variazione in catasto.



Sono ammessi modesti interventi edilizi che non alterano la natura, lo sviluppo plani-volumetrico e la consistenza dell'unità immobiliare e che, pertanto, non hanno diretta influenza sul classamento e sulla stima della rendita catastale della stessa.






Le istruzioni operative

Dichiarazione ex art. 1, comma 22, L. 208/2015 Controlli

La categoria catastale proposta

La variazione in argomento non è compatibile con l'indicazione di una categoria catastale proposta di un gruppo (D o E) diverso da quello a cui appartiene l'UI oggetto di variazione.





<u>Le istruzioni operative – dichiarazione - controlli</u>

Le istruzioni operative

Dichiarazione ex art. 1, comma 22, L. 208/2015 Controlli

La rendita catastale proposta

La variazione in argomento è compatibile solo con l'indicazione di una rendita catastale proposta in diminuzione rispetto a quella, già agli atti del catasto.





Le istruzioni operative

Le Entità tipologiche

Le Entità tipologiche, da correlare ai singoli cespiti, sono così definite:

CF - Costruzione di fabbricato

AL – Area Libera

AC - Area Coperta

CI - Costruzione Interrata

CS – Costruzione Sovrastante

Nelle denunce di Nuovo Accatastamento, l'elaborato planimetrico è stato reso obbligatorio anche nel caso di denuncia di una sola u.i.u.

Vengono introdotte nuove modalità di individuazione spaziale degli immobili, attraverso una preliminare definizione delle diverse **Entità tipologiche**, che individuano, anche graficamente, le parti edificate rispetto a quelle non edificate, nell'ambito della medesima particella.

Alle Costruzioni di fabbricato presenti nella medesima particella sono attribuiti identificativi progressivi crescenti (CF1, CF2, etc.) a partire da quello con la superficie maggiore.



Le istruzioni operative

Le Entità tipologiche

Le Entità tipologiche, da correlare ai singoli cespiti, sono così definite:

CF - Costruzione di fabbricato

AL – Area Libera

AC - Area Coperta

CI - Costruzione Interrata

CS – Costruzione Sovrastante

Per le sole dichiarazioni di nuova costruzione presentate in catasto con la nuova procedura Docfa, ciascun cespite deve essere associato alle correlate Entità tipologiche, con inserimento nell'Elenco Subalterni e rappresentazione grafica nell'elaborato planimetrico.

La rappresentazione delle entità tipologiche non è prevista nel caso di denuncia di sola area urbana.



Le istruzioni operative

Le Entità tipologiche

Le Entità tipologiche, da correlare ai singoli cespiti, sono così definite:

CF – Costruzione di fabbricato

AL – Area Libera

AC - Area Coperta

CI – Costruzione Interrata

CS – Costruzione Sovrastante

CF - Costruzione di fabbricato: una qualsiasi costruzione, che delimita uno spazio atto allo svolgimento di attività, isolata da vie e spazi vuoti che si sviluppa fuori terra e può avere delle volumetrie entro terra, rappresentata nella mappa catastale con linea continua.

AL - **Area libera**: area non edificata in elevazione che può ospitare unità immobiliari (ad esempio posti auto) o unità fittizie (ad esempio aree urbane in categoria F/1), ovvero beni comuni censibili (ad esempio aree condominiali adibite a parcheggio aventi autonoma redditività e costituenti utilità comuni a più unità immobiliari) e non censibili (come gli spazi aperti di utilizzo comune non aventi autonoma redditività).

L'area libera è delimitata nella mappa catastale con linea continua.

AC - Area coperta: in genere area libera che ha delle coperture specifiche (tettoie, tensostrutture, etc.), con esclusione di balconi o delle parti aggettanti delle costruzioni, individuata nella mappa catastale con linea continua e tratteggiata.

CI - Costruzione interrata: volume costruito entro terra, la cui area in superficie è calpestabile, che costituisce in genere un insieme di unità immobiliari o una sola unità, ovvero una sua porzione, rappresentato nella mappa catastale con linea puntinata. Le porzioni di Costruzioni interrate, ubicate all'interno del perimetro delimitante la Costruzione di fabbricato, non assumono valenza autonoma, identificandosi nella stessa Costruzione di fabbricato.

CS - Costruzione sovrastante: identifica la costruzione posta al di sopra di una superficie con destinazione particolare (in genere Acque e Strade) che, pur essendo una unità immobiliare urbana o avendo altre destinazioni di rilevanza catastale, non costituisce Costruzione di Fabbricato. La Costruzione sovrastante è delimitata nella mappa catastale con linea continua e tratteggiata.





Le istruzioni operative

Le Entità tipologiche

Le Entità tipologiche, da correlare ai singoli cespiti, sono così definite:


CF – Costruzione di fabbricato

AL – Area Libera

AC – Area Coperta

CI – Costruzione Interrata

CS – Costruzione Sovrastante







Le istruzioni operative

Le Entità tipologiche

Esempio di Elaborato planimetrico:

Cf1: u.i.u abitativa

cf2: autorimessa

Ac: tettoia

Le Entità tipologiche, da correlare ai singoli cespiti, sono così definite:


CF - Costruzione di fabbricato

AL – Area Libera

AC – Area Coperta

CI - Costruzione Interrata

CS – Costruzione Sovrastante







Ufficio Provinciale di: TORINO Comune di: TORINO

Le istruzioni operative

Le Entità tipologiche

Esempio di elenco subalterni




Le Entità tipologiche, da correlare ai singoli cespiti, sono così definite:

- CF Costruzione di fabbricato
- AL Area Libera
- AC Area Coperta
- CI Costruzione Interrata
- **CS Costruzione Sovrastante**

ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA ELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

Elenco Subalterni






Le istruzioni operative

Le Entità tipologiche:

Associazione ai cespiti nell'elenco subalterni

Associazione delle Entità Tipologiche agli identificativi catastali

L'associazione delle Entità Tipologiche a ciascun cespite è effettuata nell'Elenco subalterni. La procedura Docfa consente di associare un massimo di <u>5 distinte Entità</u> Tipologiche a ciascun subalterno (singolo identificativo).



Nel caso in cui ad un'u.i.u non graffata, o ad ogni singolo identificativo delle unità graffate, siano da correlare più di 5 Entità tipologiche, al singolo identificativo sono associate le prime 5 Entità interessate, secondo un criterio di prevalenza e dando priorità alle costruzioni.

Le Entità eccedenti sono riportate nel "Quadro D" del modello D.

Nel caso in cui non venga effettuata l'associazione delle Entità tipologiche con ciascun identificativo attraverso la compilazione degli appositi campi identificativi, la procedura Docfa non consente la verifica formale del documento

	ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA ELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI										
Comune			Sezione		Foglio		Т	Particella		ipo mappale	del:
					27	7		86			
Sub.	UBICAZIONE via/piazza		n" civ.	Pi	ami	Scala	Int.	Entità di Costru	zione	DE	SCRIZIONE
1	1 via voghera 51 T			AL			CORTE ESCLUSIVA				
2 via voghera 3 via voghera 4 via voghera		51 S1-T-1 51 T					CF1		ABITAZIONE IN VILLINO AUTORIMESSA		
					CF2						
		51	T				AC		TETTOLA C	HIUSA	
1											

Le Entità tipologiche, da correlare ai singoli cespiti, sono così definite:

CF - Costruzione di fabbricato

AL – Area Libera

AC – Area Coperta


CI – Costruzione Interrata

CS – Costruzione Sovrastante





Nuova costruzione Variazione








Le istruzioni operative


Le Entità tipologiche

Esempio di Elaborato planimetrico con CF, AL, AC e CS

Le Entità tipologiche, da correlare ai singoli cespiti, sono così definite:

- CF Costruzione di fabbricato
- AL Area Libera
- AC Area Coperta
- CI Costruzione Interrata
- CS Costruzione Sovrastante










Le istruzioni operative

Le Entità tipologiche

Esempio di Elaborato planimetrico con CF, AL, CI (condominio)

Le Entità tipologiche, da correlare ai singoli cespiti, sono così definite:

- CF Costruzione di fabbricato
- AL Area Libera
- AC Area Coperta
- CI Costruzione Interrata
- **CS Costruzione Sovrastante**







Le istruzioni operative

Le Entità tipologiche

CF - Costruzione di fabbricato

AL – Area Libera

AC – Area Coperta

CI – Costruzione Interrata

CS – Costruzione Sovrastante

Esempio 1

1° Caso

Elaborato Planimetrico	Elenco subalterni		Entità Tipologiche
Piano Terreno	Sub. 1 – Abitazione P.T. con corte esclusiva	CF1	Piano Terreno
	Sub. 2 – Autorimessa con passaggio sulla corte del sub. 1	CF1	
2 5	Sub. 3 – Corte esclusiva del sub. 1	AL	CF1
3			AL

Esempio 2

2° Caso

Elaborato Planimetrico	Elenco subalterni		Entità Tipologiche		
Piano Terreno	Sub. 1 – Abitazione P.T. con corte esclusiva	CF1	Piano Terreno		
2	Sub. 2 – Autorimessa con passaggio sulla corte del sub. 1	CF2	CF2		
1	Sub. 3 – Corte esclusiva del sub. 1	AL	CF1		
3			AL		





Le istruzioni operative

Le Entità tipologiche

3° Caso

CF – Costruzione di fabbricato

AL – Area Libera

AC - Area Coperta


CI – Costruzione Interrata

CS – Costruzione Sovrastante

Esempio 3

Elaborato Planimetrico		Elenco subalterni		Entità Tipologiche
Piano Terreno	Piano 1°	Sub. 1 – BCNC, cortile comune a tutti i sub.	AL	Piano Terreno, Piano 1°
	Sub. 2 – Abitazione a P.T.	Sub. 2 – Abitazione a P.T.	CF1	
5 +	2 3	Sub. 3 – Abitazione a P.1°	CF1	CF1 CF1
1		Sub. 4 – Autorimessa a P.T.	CF2	AL
		Sub. 5 – Autorimessa a P.T.	CF2	

Esempio 4








Le istruzioni operative

Numerazione e attribuzione del livello di piano

Ai fini della corretta individuazione dei livelli di piano su cui si sviluppa ciascuna unità immobiliare, il primo dei campi disponibili nella procedura Docfa deve ospitare il livello di piano ubicato più in basso che contiene i vani o i locali principali dell'unità immobiliare, menzionando per ultimi i piani contenenti i vani o i locali accessori.



Conservazione sostitutiva

La nuova versione della procedura Docfa permette di produrre i documenti per la presentazione in formato PDF/A, compatibile con le norme che regolano la conservazione sostitutiva dei documenti informatici, ossia l'archiviazione elettronica in luogo di quella cartacea.

... Ricordiamo che

Gli atti originali devono comunque essere custoditi per almeno cinque anni a cura dei professionisti che li hanno sottoscritti e presentati (cfr. articolo 3 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 22 marzo 2005).



Effetti fiscali della Circolare 2/E scadenze

Effetti fiscali

Scadenza 15 Giugno 2016

L'art. 1, comma 23 della Legge, dispone che, "limitatamente all'anno di imposizione 2016 (...), per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1º gennaio 2016".

Tale disposizione anticipa di fatto al 1° gennaio 2016 gli effetti fiscali delle variazioni catastali, rese ai sensi dell'art. 1, comma 22, della Legge, laddove presentate in catasto entro il 15 giugno 2016, ancorché registrate in banca dati in data successiva al predetto termine.

Nel caso in cui il documento di aggiornamento, in esito ai controlli formali in accettazione, risulti non conforme, è restituito al professionista unitamente alle motivazioni che ne hanno impedito la registrazione nella banca dati catastale.

Con riferimento a tale ultima evenienza, è evidente che il rifiuto del documento, effettuato in prossimità della scadenza del 15 giugno 2016, espone il contribuente al rischio di decadenza dai benefici fiscali previsti dal citato comma 23.

Si consiglia vivamente di evitare di concentrare la presentazione dei Docfa ex comma 22 in prossimità della scadenza del 15 giugno.





GRAZIE DELL'ATTENZIONE

